

**STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE "COLLI DEL VERDICCHIO"**

Art. 1. Denominazione, sede e durata

- 1.1** È costituita, ai sensi degli articoli 14 e 36 e seguenti del codice civile e degli articoli 4 e seguenti ed in particolare degli articoli 5, comma 1, lettera e) e 20 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito anche Codice del Terzo Settore), nonché ai sensi degli articoli 31 e 32 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 e relative disposizioni di attuazione, la Comunità Energetica Rinnovabile sotto forma di Associazione non riconosciuta, Ente del Terzo Settore, avente la denominazione "COLLI DEL VERDICCHIO" (di seguito e per brevità indicata anche con il termine "Associazione"). La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in attuazione degli artt. 45 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" o "ETS" e diventerà "Colli del Verdicchio Ente del Terzo Settore (o in forma abbreviata COLLI DEL VERDICCHIO ETS)".
- 1.2** L'Associazione ha sede a Cupramontana (AN). Il trasferimento della sede nell'ambito della Regione Marche può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e tale trasferimento non comporta modifica statutaria.
- 1.3** L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati ai sensi del successivo art. 15.
- 1.4** L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della normativa statale e regionale in materia.
- 1.5** Lo Statuto è integrato dal "Regolamento CER" per la disciplina degli aspetti organizzativi e di funzionamento dell'Associazione non compiutamente disciplinati dallo Statuto. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli "Associati"; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. In caso di discordanza tra lo Statuto ed il Regolamento CER, lo Statuto prevale.
- 1.6** L'Associazione è un ente autonomo e potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.
- 1.7** Il controllo, attraverso la nomina della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, del Revisore e attraverso le deliberazioni di indirizzo, è attribuito agli associati ordinari.

Art. 2. Oggetto e scopo

- 2.1** L'Associazione ha per oggetto la costituzione e gestione di una o più configurazioni di comunità energetica rinnovabile (di seguito "CER") ai sensi degli articoli 31 e 32 del d.lgs. 199/2021 e relative disposizioni di attuazione, nonché della normativa comunitaria di riferimento, con particolare riferimento alle Direttive 2018/2001/UE denominata RED II (promozione dell'uso dell'energia rinnovabile) e 2019/944/UE relativa alle norme comuni sul mercato interno dell'energia elettrica nonché in linea con l'Allegato 1 del decreto direttoriale CACER E TIAD recante le Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR entrato in vigore il 24 gennaio 2024.
- 2.2** L'associazione non ha scopo di lucro e, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 117 del 2017, volendo qualificarsi come comunità energetica rinnovabile,

l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, l'attività di interesse generale riguardante la realizzazione di interventi e la prestazione di servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché, in particolare, l'attività di produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. n. 199 dell'8 novembre 2021, con particolare riferimento anche alle Direttive 2018/2001 UE denominata "RED II" e 2019/944 UE. L'Associazione persegue come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari promuovendo, nel contempo, la realizzazione e la diffusione di impianti a fonte rinnovabile, la riduzione dei costi dei consumi energetici e dell'impatto socio-ambientale degli associati nonché il contrasto alla povertà energetica, l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, privati, commerciali e industriali, la transizione energetica e l'incentivazione all'uso dei veicoli alimentati a fonte rinnovabile per contrastare l'inquinamento globale.

- 2.3** L'energia prodotta mediante gli impianti di proprietà della Associazione o gestiti dalla stessa, è utilizzata prioritariamente, ove possibile, per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero, ove ciò non sia possibile, per l'autoconsumo virtuale da parte dei membri di ciascuna delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile che fanno capo all'Associazione. L'energia elettrica prodotta da impianti di proprietà dell'Associazione o gestiti dalla stessa, può essere accumulata e venduta anche, laddove possibile, tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile.
- 2.4** L'Associazione, o il terzo da essa individuato, è il Referente e mandatario degli associati per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e per lo svolgimento di tutti i compiti e l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della normativa applicabile: è pertanto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e ad esso è demandata la gestione delle partite di pagamento e incasso verso le società di vendita e verso il GSE.
- 2.5** I ricavi derivanti dall'energia condivisa sono ripartiti fra gli associati secondo quanto stabilito nel Regolamento.
- 2.6** Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può svolgere attività connesse o accessorie e aderire ad altri soggetti giuridici aventi finalità affini o complementari.
- 2.7** Può inoltre svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi finalizzate all'oggetto sociale nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
- 2.8** In via accessoria e marginale può svolgere attività commerciali e gli eventuali ricavi andranno a copertura dei costi dell'Associazione o ad accrescere il fondo comune.
- 2.9** Per raggiungere le proprie finalità, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - produrre, consumare, immagazzinare, acquistare e vendere energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili, siano detti impianti di proprietà o altrimenti detenuti e nella disponibilità della CER o dei suoi associati, anche tramite la stipula di contratti di diritto privato con soggetti terzi (non associati) proprietari di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (a titolo d'esempio, usufrutto, comodato, contratto di disponibilità, concessione, ecc.);
 - organizzare e favorire la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti di cui sopra, ai sensi della normativa pro tempore vigente in materia di CER;
 - accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;

- percepire ed utilizzare per il perseguimento delle finalità associative gli incentivi, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo i contributi a fondo perduto/in conto capitale, finanziamenti agevolati, detrazioni fiscali, incentivi e sconti tariffari riconosciuti dalla normativa vigente per l'attività dell'Associazione;
 - ripartire tra gli associati i benefici economici derivanti dalla partecipazione alla CER e dal suo funzionamento, sulla base del regime di incentivazione a favore delle CER previsto dalla normativa pro tempore vigente e dei criteri di ripartizione previsti dal Regolamento CER;
 - partecipare all'ideazione, alla realizzazione e allo sviluppo di modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
 - supportare le attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati, inclusi gli enti di ricerca e universitari;
 - partecipare alla pianificazione territoriale in materia di energia, anche a beneficio di altri enti territoriali;
 - sostenere progetti per la promozione di politiche energetiche virtuose e per la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e del loro impiego efficiente su base collettiva;
 - promuovere l'attività dell'Associazione, anche attraverso l'organizzazione di eventi pubblici;
 - aderire a partnership nazionali e internazionali in altri organismi o associazioni comunque definite, purché nell'ambito degli scopi dell'Associazione;
 - aderire a convenzioni o accordi quadro per la fornitura di energia elettrica e di altri servizi ancillari a favore dei propri associati;
 - esercitare attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti con il perseguimento degli scopi dell'Associazione.
- 2.10** In ogni caso, non potranno essere svolte le attività non consentite alle CER dalla normativa vigente, o incompatibili con la loro natura.
- 2.11** Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari. L'Associazione può in ogni caso avvalersi di consulenti, partner e fornitori terzi, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del d.lgs. n. 117 del 2017.

Art. 3. Associati e quote associative

- 3.1** La partecipazione è aperta e volontaria. Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.
- 3.2** A condizione che dispongano di un punto di connessione alla rete identificato da un codice POD ubicato all'interno della stessa cabina primaria della configurazione CER gestita dall'Associazione, sono ammessi alla stessa le persone fisiche, le piccole e medie imprese fermo restando quanto previsto al successivo punto 3.3, gli enti territoriali e le autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore (ETS) e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, l. 196/2009, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia, che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 31 del d.lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione.
- 3.3** L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati da redigersi per iscritto in conformità al modello predisposto dall'Associazione, con contestuale conferimento all'Associazione, ai sensi della deliberazione ARERA 318/2020 e della relativa normativa applicabile, del mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e conferimento della delega per il trattamento

dei propri consumi di energia elettrica. La domanda di ammissione è presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione che verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente statuto.

- 3.4** Le imprese private sono ammesse a condizione che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale e che non siano imprese in difficoltà.
- 3.5** La partecipazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.
- 3.6** Sono associati fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, mentre sono associati ordinari quelli successivamente ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo; gli associati ordinari sono coloro che richiedono l'iscrizione e versano la quota associativa successivamente alla costituzione della stessa.
- 3.7** Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa di importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
- 3.8** La qualità di associato dà diritto:
- a partecipare alla vita dell'Associazione;
 - a partecipare all'elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato;
 - ad essere informato delle iniziative organizzate e controllarne l'andamento, conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali, concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
 - a dare mandato alla CER affinché quest'ultima possa richiedere al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (in seguito "GSE") ed ottenere i benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
 - a partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti dell'Associazione;
 - a consultare i libri dell'Associazione (libro degli associati, il registro dei volontari, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo, il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'Organo di Controllo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.
- 3.9** Gli Associati hanno il dovere di:
- rispettare lo Statuto e il Regolamento CER;
 - versare la quota associativa, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti;
 - non compiere atti che possano danneggiare materialmente o moralmente l'Associazione, la sua reputazione ed il suo patrimonio.
- Gli associati mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore. Per essi è possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.
- 3.10** Possono essere ammessi, con deliberazione del Consiglio Direttivo, quali associati sostenitori persone fisiche e giuridiche che partecipano all'associazione per sostenerne le finalità, escluse comunque grandi imprese e imprese la cui partecipazione alla comunità costituisca l'attività commerciale e industriale principale.
- 3.11** Gli associati sostenitori possono partecipare ai servizi dell'Associazione che non siano riservati agli associati secondo le regole stabilite, nel rispetto del presente statuto, dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Regolamento CER

- 4.1** Con deliberazione dell'Assemblea è approvato il Regolamento al quale tutti gli associati sono tenuti ad aderire.

Art. 5 - Perdita della qualità di associato

- 5.1** Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo gli associati, salvo che siano stati ammessi come associati sostenitori, possono essere esclusi per gravi violazioni dello Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché per perdita dei requisiti di ammissione.
- 5.2** Gli associati hanno diritto di recedere in ogni momento dall'Associazione.
- 5.3** A decorrere dalla deliberazione di esclusione o dalla dichiarazione di recesso e nei termini di cui al Regolamento, viene meno ogni diritto degli associati al riparto dei benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia.
- 5.4** La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune. Fanno eccezione eventuali versamenti effettuati a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (es: costruzione di impianti o parchi fotovoltaici) per cui la perdita della qualità di associato dà diritto alla restituzione, ma solo qualora le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri Associati.

Art. 6 - Fondo comune, esercizio sociale e bilancio di esercizio

- 6.1** Il fondo comune dell'Associazione è costituito da:
- a) quote associative versate dagli associati;
 - b) erogazioni liberali, eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;
 - c) contributi a fondo perduto e/o in conto capitale, eventuali finanziamenti infruttiferi degli associati, incentivi pubblici (i.e. dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell'Unione Europea e di organismi internazionali), anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dalla normativa pro tempore vigente in materia di CER per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla CER;
 - d) entrate derivanti da prestazioni di servizi e attività a titolo oneroso rese dall'Associazione;
 - e) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale, nonché le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili o non cumulabili con il pagamento degli incentivi ai sensi della normativa vigente in materia di CER o di altre tipologie di contributi pubblici;
 - f) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.
- 6.2** Non costituisce distribuzione di utili la ripartizione a favore degli Associati degli incentivi erogati a favore della CER ai sensi della normativa vigente ovvero dei ricavi per la vendita dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall'Associazione. Ciò potrà avvenire anche nella forma di pagamento delle bollette degli Associati clienti finali o di riconoscimento di importi a fronte dei costi di investimento sostenuti dagli Associati per la realizzazione di impianti detenuti dalla CER. Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 117/2017 e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali agli Associati ai sensi dell'art. 31 e ss del D. Lgs. 199/2021 e s.m.i.

- 6.3** Qualora, su base annua, l'energia condivisa incentivabile della CER superi il valore-soglia indicato nell'Allegato 1 al Decreto CACER e TIAD - Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR - rispetto al totale dell'energia immessa, l'importo della tariffa premio eccedentario rispetto a quello determinato applicando tale valore-soglia dovrà essere ripartito ai consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di produzione per la condivisione.
- 6.4** Di tale specifica il Referente è tenuto a assicurare completa, adeguata e preventiva informazione a tutti i consumatori finali nonché a fornire una rendicontazione dettagliata su base annua dei benefici conseguenti all'incentivazione e delle modalità della loro ripartizione.
- 6.5** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 6.6** Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispose il bilancio di esercizio dell'anno precedente e lo sottopone all'assemblea per l'approvazione.

Art. 7 – Organi

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- Segretario (con il compito di verbalizzare le riunioni del Consiglio).
- il Collegio dei probiviri;
- l'Organo di controllo, al ricorrere dei requisiti di legge;

Art. 8 - L'Assemblea

- 8.1** L'Assemblea è formata da tutti gli associati.
- 8.2** Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, previa convocazione degli associati mediante comunicazione scritta anche in via telematica ovvero mediante affissione presso la sede sociale almeno otto giorni prima della seduta, contenente l'ordine del giorno.
- 8.3** L'Assemblea approva il bilancio di esercizio, nomina il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri, delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dello Statuto, sull'approvazione e modifiche del Regolamento. Autorizza altresì, in via generale unitamente all'approvazione del bilancio di esercizio, o in via specifica, l'utilizzo dei ricavi a fini solidaristici o di sostegno di utenti bisognosi, e comunque qualunque erogazione o spesa non strettamente correlata alla gestione dell'Associazione e dell'attività di condivisione dell'energia.
- 8.4** Ogni associato ha diritto a un voto.
- 8.5** Hanno diritto di voto gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
- 8.6** Ogni associato può farsi rappresentare solo da un altro associato, fermo il limite massimo di tre voti esprimibili da ciascun associato.
- 8.7** L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati in prima convocazione e qualunque sia il loro numero in seconda convocazione, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie è sempre richiesto il voto favorevole della maggioranza degli associati.
- 8.8** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

- 8.9** Il Presidente nomina un Segretario e constata la regolarità delle eventuali deleghe e il diritto di voto degli associati intervenuti.
- 8.10** Delle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
- 8.11** Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
 - b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
 - c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

- 9.1** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri nominati dall'Assemblea fra gli associati o loro legali rappresentanti o delegati. Il Primo Consiglio Direttivo è nominato in sede di costituzione dell'Associazione.
- 9.2** La carica è assunta a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate.
- 9.3** Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed i Consiglieri possono essere rieletti.
- 9.4** Qualora venga meno un Consigliere, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile.
- 9.5** Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 9.6** Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente ed un Tesoriere che ha il compito di riscuotere le quote associative, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con gli istituti bancari con facoltà di effettuare depositi e prelievi.
- 9.7** Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e la determinazione della quota associativa. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 9.8** Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti e può nominare collaboratori e consulenti.
- 9.9** Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Vicepresidente, cui spettano le funzioni del Presidente in caso di comprovata assenza o impedimento del Presidente stesso.
- 9.10** I membri del Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre

alle informazioni di cui all'art. 26, comma 6, del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 10 - Il Presidente

- 10.1** Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno.
- 10.2** Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
- 10.3** Il Presidente vigila sulla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, in caso di necessità e urgenza può agire con i poteri del Consiglio da sottoporre alla sua approvazione nella prima riunione utile.
- 10.4** In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
- 10.5** Il Presidente assume il ruolo di Referente della CER stessa, ma ha la facoltà di delegare un terzo per tale carica tramite un mandato senza rappresentanza con durata annuale tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento che, in tal caso, deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Il Collegio dei Probiviri

- 11.1** Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea fra gli associati o loro legali rappresentanti o delegati, nomina al proprio interno il Presidente e ha durata pari a quella del Consiglio Direttivo. Il primo Collegio dei Probiviri è nominato in sede di costituzione dell'Associazione.
- 11.2** La carica è assunta a titolo gratuito.
- 11.3** Il Collegio dei Probiviri controlla il rispetto delle norme statutarie da parte degli associati e degli altri organi sociali e promuove la soluzione amichevole di eventuali controversie dipendenti dal presente statuto e dal Regolamento.
- 11.4** Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea.
- 11.5** Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e decide secondo equità e senza formalità di procedura, trasmettendo le proprie determinazioni al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Art. 12 – Organo di controllo e Revisore

- 12.1** L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 12.2** L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 12.3** Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1, del D.Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 12.4** L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato

redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

12.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.6 L'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 – Libri

13.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

13.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante consultazione presso la sede previa richiesta scritta con preavviso minimo di 10 (dieci) giorni.

Art. 14 - Volontari e Lavoratori

14.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

14.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

14.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

14.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

14.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

14.6 L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

14.7 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 15 – Scioglimento

15.1 Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto di almeno tre quarti degli associati.

- 15.2** L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del fondo comune ad altro ente senza scopo di lucro con finalità analoghe.
- 15.3** In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, primariamente ad altra comunità energetica operante nel medesimo territorio, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

Art. 16 - Norme finali

- 16.1** Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), dalle norme in materia di comunità energetiche rinnovabili, sia di rango primario sia di rango secondario, e dalle norme del Codice Civile.
- 16.2** Qualora l'associazione non ottenga l'iscrizione al RUNTS, la stessa sarà retta dalle norme vigenti in materia di associazione e in materia di comunità energetiche rinnovabili, sia di rango primario sia di rango secondario; in tal caso, i riferimenti nel presente statuto al D.Lgs n. 117/2017 si considereranno come non apposti e troveranno applicazione le norme in materia di associazione dettate dal Codice Civile.
- 16.3** Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.